



# **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

## **Capitaneria di Porto di Ancona**

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

[ancona@guardiacostiera.it](mailto:ancona@guardiacostiera.it) – [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)

## **ORDINANZA N°08/2012**

**Il Capo del Circondario Marittimo di Ancona e Comandante del porto di Ancona:**

**VISTA** l'istanza in data 05.02.2012 della società BUNGE ITALIA S.p.A, con sede legale in via G. Vittorio, 62 – Ravenna, con la quale si richiede l'interdizione dello specchio acqueo antistante la banchina 22 del porto di Ancona per l'effettuazione dei lavori di demolizione silos/impianti a partire dal 15.02.2012 sino al 15.05.2012;

**VISTA** l'ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 07/2012 emessa in data 03.02.2012 disciplinante le attività sopracitate;

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare la sicurezza della navigazione e degli ormeggi in porto, in particolare dello specchio interessato dai lavori in questione;

**VISTO** l'articolo n. 81 del Codice della Navigazione e l'articolo n. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

### **RENDE NOTO**

che dal 15.02.2012 sino al 15.05.2012, lo specchio acqueo antistante la banchina n. 22 del porto di Ancona, per una profondità a mare di circa 30 metri (come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico), verrà destinato ad area di cantiere per i lavori di demolizione dei silos e degli impianti di proprietà della società BUNGE ITALIA S.p.A..

### **ORDINA**

#### **Articolo 1**

Nel periodo oggetto dei lavori, nel tratto di mare sopra citato è vietato a qualsiasi unità navigare, sostare, ormeggiare e creare intralcio allo svolgimento delle suddette operazioni.

#### **Articolo 2**

Tutte le unità che navigano nelle vicinanze dello specchio acqueo interessato dai lavori dovranno procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo;

#### **Articolo 3**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

#### **Articolo 4**

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Cod. Nav. oppure:

- se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- per le violazioni concernenti le attività della pesca: legge n. 963 del 14 luglio 1965 e s. m.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.ancona.guardiacostiera.it](http://www.ancona.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Ancona, 15.02.2012

**p. IL COMANDANTE**  
**C.A. (CP) Giovanni PETTORINO t.a.**  
**C.V.(CP) Alessandro PAJNO**

**PORTO DI ANCONA – Nuova Darsena – Banchina 22**

